

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA

POMOC PAŃSTWA — WŁOCHY

Pomoc państwa C 28/07 (NN 33/07) — Przedłużenie terminu na dokonywanie kwalifikowalnych wydatków inwestycyjnych do 2008 r. — Włochy**Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE**

(2007/C 187/06)

Pismem z dnia 10 lipca 2007 r., zamieszczonym w języku oryginału na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła władze włoskie o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Greffe
B-1049 Bruksela
Faks: (32-2) 296 12 42

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom włoskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

TEKST STRESZCZENIA

1. OPIS

W ramach programu pomocy regionalnej (N 646/A/2000), który zakończył się dnia 31 grudnia 2006 r., beneficjent nabył prawo do ulgi podatkowej dzięki przeprowadzeniu dodatniej inwestycji netto, w przypadku której wysokość wydatków kwalifikowalnych poniesionych przed 1 stycznia 2007 r. ustalono na podstawie metody rachunkowej/bilansowej. Do początkowej wersji programu wprowadzono w 2002 r. zmiany związane z wejściem w życie mechanizmu pułapów finansowych, zgodnie z którym beneficjent musi zwrócić się do władz podatkowych z wnioskiem o zarezerwowanie środków. Władze podatkowe wysłały do beneficjenta pismo z potwierdzeniem kwalifikowalności wydatków zgodnie z mechanizmem rezerwacji środków. Jednak ponieważ prawo do otrzymania pomocy zależy od przeprowadzenia zadeklarowanych inwestycji netto w odnośnym roku, potwierdzenie to nie jest równoznaczne z decyzją o przyznaniu pomocy.

Dnia 26 lutego 2007 r. program został zmieniony ustawą 17/2007, która pozwala na przedłużenie okresu ponoszenia wydatków inwestycyjnych do końca 2007 lub 2008 r., pod warunkiem, że beneficjent otrzymał potwierdzenie od władz

podatkowych odpowiednio w latach 2005 lub 2006. Tym samym na mocy wprowadzonej zmiany nabycie prawa do ulgi podatkowej nastąpi odpowiednio w 2007 lub w 2008 r.

2. OCENA ŚRODKA

Wprowadzona zmiana doprowadziła do powstania nowej pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE, która nie została zgłoszona Komisji i tym samym może zostać uznana za niezgodną z prawem.

W związku z brakiem zatwierdzonej i opublikowanej mapy pomocy regionalnej dla Włoch na lata 2007-2013 środek ten nie może zostać uznany za zgodny z zasadami Komisji dotyczącymi pomocy regionalnej, ponieważ nie określono jeszcze regionów, które się do niej kwalifikują. W każdym razie we Włoszech — tak jak i w innych państwach członkowskich — liczba ludności kwalifikująca się do pomocy regionalnej uległa zmniejszeniu, w związku z czym nie wszystkie regiony kwalifikujące się do pomocy w latach 2000-2006 będą się również kwalifikować w latach 2007-2013. Ponadto pomoc w ramach środka zostanie przyznana z intensywnością pomocy, która może przekraczać pułapy pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

Oprócz tego w przypadkach, w których beneficjent rozpoczął już zaplanowaną działalność inwestycyjną przed rokiem 2007, nowa ustawa przewiduje dodatkową pomoc pozbawioną elementu zachęty do podejmowania nowych inwestycji. Pomoc taką należy uznać za pomoc operacyjną, w związku z czym odnośne kryteria zgodności nie są spełnione (region o statusie określonym w pkt 87 ust. 3 lit. a) lub rozdziale 5 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

W świetle zasad dotyczących regionalnej pomocy państwa istnieją wątpliwości co do zgodności ulgi podatkowej z tymi zasadami.

TEKST PISMA

„La Commissione desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni in suo possesso fornite dalle autorità italiane sulla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera SG (2001) 286841 del 13 marzo 2001, la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti regionali che prevede crediti d'imposta automatici per i nuovi investimenti nelle zone assistite dell'Italia⁽¹⁾. Con lettera C(2002) 1706 del 21 giugno 2002, la Commissione ha approvato una modifica del regime iniziale⁽²⁾.
- (2) Il 26 febbraio 2007 l'Italia ha adottato la legge n. 17/07.
- (3) Con lettera del 7 marzo 2007, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni in merito all'articolo 4-bis della legge 26 febbraio 2007, n. 17. Le autorità italiane hanno risposto con lettera protocollata presso la Commissione il 16 marzo 2007.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

Obiettivo della misura

- (4) La misura intende prorogare i termini entro i quali poter sostenere le spese d'investimento ammissibili nell'ambito di un regime approvato di aiuti regionali, scaduto il 31 dicembre 2006. Il regime è descritto più oltre alla sezione 3.1.

Base giuridica dell'attuale modifica

- (5) La base giuridica è l'articolo 4-bis della legge 26 febbraio 2007, n. 17⁽³⁾.

⁽¹⁾ Aiuto di Stato N 646/a/2000 "Crediti di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate".

⁽²⁾ Aiuto di Stato N 324/02 "Credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e delle zone dell'Abruzzo e del Molise ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)".

⁽³⁾ Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007.

3. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI

3.1. Il regime di credito d'imposta N 646/a/2000 inizialmente approvato e le successive modifiche

- (6) Il regime originale di aiuti regionali prevedeva crediti d'imposta automatici a favore dei nuovi investimenti nelle zone assistite ed è stato autorizzato sulla base degli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (in appresso "orientamenti del 1998")⁽⁴⁾ e della carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in Italia⁽⁵⁾. La sua durata era limitata al 31 dicembre 2006 e la sua dotazione annuale era valutata a 4,6 miliardi di EUR.
- (7) In base agli orientamenti del 1998, gli aiuti sono autorizzati di norma per concedere un incentivo all'avvio di un progetto d'investimento iniziale ben definito, ossia per la creazione di un nuovo stabilimento, per potenziare la capacità produttiva di uno stabilimento esistente o realizzarvi cambiamenti fondamentali con l'introduzione di nuovi prodotti o di nuovi processi di produzione. L'aiuto è calcolato sulla base della spesa di investimento ammissibile sostenuta per realizzare il progetto specifico di investimento iniziale.
- (8) Il regime originale di aiuti fiscali a finalità regionale prevedeva che la spesa ammissibile del regime non venisse calcolata sulla base di singoli progetti d'investimento iniziale, ma fosse determinata sulla base di un'impostazione contabile: la spesa ammissibile di un'impresa beneficiaria veniva definita ogni anno come i suoi investimenti netti annui, calcolati come differenza fra gli investimenti lordi di un'impresa in nuovi beni strumentali durante un determinato periodo di riferimento (che rappresenta l'aumento della capacità di produzione dell'impresa) e l'importo di tutti i beni strumentali ceduti o dismessi e degli ammortamenti dell'impresa durante lo stesso periodo di riferimento (che rappresenta la diminuzione della capacità di produzione dell'impresa). Realizzando investimenti netti positivi, il beneficiario acquisiva un diritto legale a un credito d'imposta, che rispecchia il massimale rilevante degli aiuti regionali e l'importo degli investimenti netti realizzati. Poiché il regime, così com'era tra il 2000 e il 2006, non ha mai conferito un diritto a beneficiare dei crediti d'imposta per i costi d'investimento sostenuti dopo il 2006, detti costi non erano ammissibili.
- (9) Nel 2002, per motivi di bilancio, l'Italia ha introdotto un meccanismo di controllo della spesa pubblica, successivamente notificato (N 324/02). In base a tale meccanismo, le imprese interessate non potevano più beneficiare automaticamente di un credito d'imposta una volta sostenute le spese per investimenti netti. Esse dovevano anzi presentare, prima di sostenere i relativi costi d'investimento, un'istanza di prenotazione delle risorse. In tale istanza, le imprese dovevano segnalare l'importo previsto degli investimenti netti da realizzare nel corso dell'esercizio fiscale. Le autorità tributarie riservavano quindi un importo corrispondente, rispettando l'ordine di presentazione delle domande

⁽⁴⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽⁵⁾ Decisione della Commissione del 13.3.2000 (GU C 175 del 24.6.2000, pag. 11) e decisione 2002/282/CE della Commissione (GU L 105 del 20.4.2002, pag. 1).

ed entro i limiti finanziari stabiliti dalla relativa legge finanziaria annuale. Coloro per i quali l'istanza veniva accettata, venivano informati mediante un atto di accoglimento del credito d'imposta.

- (10) Tale atto di accoglimento non costituisce tuttavia una decisione di concessione di aiuti. Esso rappresenta una conferma dell'ammissibilità in base al meccanismo di prenotazione delle risorse, ma il diritto all'aiuto dipende dalla realizzazione dell'investimento netto dichiarato. Le altre disposizioni del regime originale sono rimaste immutate. In particolare, per essere ammissibili tutti i costi d'investimento dovevano essere sostenuti prima del 2007.
- (11) In seguito alla notifica e all'approvazione del meccanismo di controllo della spesa del 2002, le autorità italiane hanno ulteriormente modificato il regime, senza notificare tutte queste modifiche supplementari alla Commissione⁽⁶⁾. In base a tali modifiche supplementari, gli investimenti netti non dovevano più essere completati entro l'esercizio fiscale per il quale erano stati dichiarati. Essi potevano d'ora innanzi essere realizzati nell'esercizio fiscale della dichiarazione, o nei due anni successivi, purché almeno il 20 % dei costi d'investimento venisse sostenuto nell'esercizio fiscale della dichiarazione iniziale, e almeno il 60 % nell'anno successivo.
- (12) Tuttavia, queste modifiche supplementari non hanno cambiato gli elementi essenziali del regime autorizzato: l'istanza di prenotazione delle risorse doveva essere presentata prima che l'impresa iniziasse ad acquisire i beni oggetto dell'investimento, e diverse disposizioni d'attuazione⁽⁷⁾ indicano chiaramente che il diritto al credito d'imposta è acquisito soltanto per gli investimenti realizzati prima del 2007. Viene specificato altresì che per i beneficiari che presentano la loro istanza nel 2005, il piano d'investimento può riguardare soltanto i costi d'investimento netti sostenuti nel 2005 e nel 2006, e per i beneficiari che presentano la loro istanza nel 2006, il piano d'investimento deve riguardare soltanto i costi d'investimento netti sostenuti esclusivamente nel 2006.

3.2. Modifiche apportate al regime di aiuti autorizzato: articolo 4-bis della legge 26 febbraio 2007, n. 17

- (13) Con legge 26 febbraio 2007, n. 17, le autorità italiane hanno prorogato il termine per il completamento degli investimenti: al 31.12.2007 per le imprese che avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel 2005 e al 31.12.2008 per le imprese che avevano ottenuto tale riconoscimento nel 2006.

4. VALUTAZIONE

4.1. Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

- (14) La misura oggetto di valutazione ha modificato un regime di aiuti a finalità regionale autorizzato (N 646/a/2000), che

⁽⁶⁾ L'Italia ha notificato soltanto la seconda modifica del regime iniziale (N 198/03) autorizzato dalla Commissione il 15 luglio 2003. La modifica riguarda le intensità degli aiuti applicabili in determinate zone.

⁽⁷⁾ Si veda, a titolo di esempio, la circolare del 24.7.2002 n. 59 — Agenzia delle entrate.

la Commissione aveva precedentemente ritenuto costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

- (15) Attraverso la modifica adottata dal legislatore italiano, è stato prorogato il termine per il completamento degli investimenti: al 31.12.2007 per le imprese che avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel 2005 e al 31.12.2008 per le imprese che avevano ottenuto tale riconoscimento nel 2006. Poiché, conformemente al regime originale, si poteva acquisire il diritto legale al credito d'imposta soltanto se si erano realizzati investimenti netti prima del 2007, tutti gli investimenti netti effettuati nel 2007 e nel 2008 conferiscono il diritto legale a un nuovo credito d'imposta che costituisce pertanto un nuovo aiuto⁽⁸⁾.

4.2. Legalità

- (16) Poiché la misura costituisce un nuovo aiuto e non rientra né nel campo d'applicazione delle disposizioni del regolamento "de minimis"⁽⁹⁾, né in alcuno dei regolamenti di esenzione per categoria⁽¹⁰⁾, la stessa è soggetta all'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione deplora che le autorità italiane abbiano dato esecuzione alla modifica del regime in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. L'aiuto è quindi illegale.

4.3. Compatibilità della misura di aiuto

- (17) Gli aiuti di Stato sono destinati a imprese situate nelle regioni italiane svantaggiate. Il regime viene pertanto esaminato alla luce delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE e, in particolare per valutarne la conformità, agli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013⁽¹¹⁾ (in appresso "gli orientamenti 2007-2013"), dato che la legge è entrata in vigore nel 2007⁽¹²⁾. I risultati di tale esame sono sintetizzati in appresso.

⁽⁸⁾ Nella loro risposta, le autorità italiane hanno sostenuto che la modifica non costituiva un nuovo aiuto, ma consentiva semplicemente una proroga dell'erogazione dell'aiuto.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

⁽¹¹⁾ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

⁽¹²⁾ Inizialmente, il 28.12.2006 è stato adottato un decreto legge (Decreto legge n. 300/2006, "decreto milleproroghe"), entrato in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 300 — 28.12.2006). In generale, un decreto legge deve essere ratificato dal parlamento per poter essere convertito in legge. Per aver forza di legge, un decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni, e se è convertito senza modifiche, la data della sua entrata in vigore è quella della pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale. Se, durante la procedura di conversione, il decreto è modificato, la data di entrata in vigore è la data di pubblicazione della legge. Nella fattispecie, la versione originale del decreto legge non conteneva l'articolo 4-bis; tale modificazione è stata introdotta soltanto dopo la pubblicazione del decreto legge n. 300/2006 ed entra pertanto in vigore soltanto alla data di pubblicazione della legge.

- (18) Conformemente al punto 97 degli orientamenti 2007-2013, la Commissione adotta una carta degli aiuti a finalità regionale per ciascuno Stato membro, che deve essere considerata come facente parte integrante degli orientamenti. Inoltre, conformemente al punto 101 degli orientamenti, tale carta è valida ed è considerata parte integrante degli orientamenti una volta che la stessa è approvata dalla Commissione e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (19) La Commissione osserva che la carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 non è ancora stata approvata dalla Commissione e quindi non è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Di conseguenza, non risultano soddisfatti i pertinenti criteri di compatibilità dato che la misura in questione non è rivolta a regioni svantaggiate, ammissibili agli aiuti regionali nel quadro della carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, e quindi l'intensità degli aiuti previsti dalla misura supererà i massimali degli aiuti regionali 2007-2013. In effetti, conformemente agli orientamenti 2007-2013, la copertura in termini di popolazione nelle regioni assistite, in Italia, è stata ridotta e i massimali degli aiuti regionali sono stati abbassati.
- (20) Inoltre, conformemente al punto 38 degli orientamenti, gli aiuti a finalità regionale dovrebbero determinare un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite.
- (21) Poiché la legge non sembra richiedere che una percentuale minima dei costi d'investimento dichiarati debba essere stata sostenuta nel 2005 o nel 2006, si possono distinguere le due situazioni seguenti.
- 4.3.1. *Situazione 1*
- (22) La proroga generale del termine per il completamento degli investimenti riguarderebbe gli investimenti avviati prima del 1° gennaio 2007 e inizialmente destinati ad essere completati entro il 2006. Il beneficiario potenziale ha avviato la sua attività d'investimento programmata, ma non l'ha portata a termine prima del 2007. Il beneficiario sapeva prima della fine del 2006 che la mancata realizzazione degli investimenti dichiarati prima del 2007 non gli avrebbe permesso di beneficiare del credito d'imposta previsto. La nuova legge crea pertanto profitti fortuiti per il beneficiario.
- (23) L'aiuto supplementare previsto dalla legge in questione non incentiva quindi investimenti supplementari che contribuirebbero allo sviluppo economico di regioni svantaggiate. Gli aiuti agli investimenti non possono pertanto considerarsi compatibili con il mercato comune ai sensi delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE.
- (24) Poiché non intende promuovere nuovi investimenti, l'aiuto dev'essere considerato come un aiuto al funzionamento, da valutare conformemente alle disposizioni della sezione 5 degli orientamenti 2007-2013.
- (25) In conformità delle disposizioni della sezione 5 degli orientamenti 2007-2013, gli aiuti al funzionamento sono di norma vietati, ma eccezionalmente gli aiuti al funzionamento possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Essi devono essere inoltre temporanei e ridotti nel tempo.
- (26) Come rammentato in precedenza, non essendo stata approvata e pubblicata la carta italiana degli aiuti a finalità regionale, è impossibile precisare le regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.
- (27) Inoltre, il punto 96 degli orientamenti 2007-2013 stabilisce che i regimi di aiuti al funzionamento sono valutati caso per caso in base alla notifica effettuata dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. A mezzo di tale notifica, grava sullo stato membro l'onere di dimostrare che gli svantaggi strutturali della regione possono essere così gravi che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti possono non essere sufficienti per innescare un processo di sviluppo regionale e che gli aiuti a favore degli investimenti devono essere integrati da aiuti a finalità regionale al funzionamento.
- (28) La Commissione dubita pertanto che la misura in questione possa essere ritenuta compatibile con il mercato comune in base alle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, giacché non rispetta le norme che disciplinano gli aiuti al funzionamento a finalità regionale.
- 4.3.2. *Situazione 2*
- (29) Il potenziale beneficiario non ha avviato la sua attività d'investimento programmata. Il beneficiario sapeva prima della fine del 2006 che la mancata realizzazione degli investimenti dichiarati prima del 2007 lo avrebbe escluso dal credito d'imposta previsto. Poiché la legge non sembra richiedere che una percentuale minima dei costi d'investimento dichiarati debba essere stata sostenuta nel 2005 o nel 2006, si può presupporre che essa crei una situazione del tutto nuova che consente di riesaminare nel 2007 la decisione d'investimento.
- (30) In tale situazione, il nuovo aiuto rappresenta un incentivo ad avviare gli investimenti, e va pertanto valutato in conformità delle norme applicabili agli aiuti agli investimenti previste dagli orientamenti 2007-2013.
- (31) Tuttavia, non risultano soddisfatti i pertinenti criteri di compatibilità dato che la misura in questione non è rivolta a regioni svantaggiate, ammissibili agli aiuti regionali nel quadro della carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, e quindi l'intensità degli aiuti previsti dalla misura supererà i massimali degli aiuti regionali 2007-2013. In effetti, conformemente agli orientamenti 2007-2013, la copertura in termini di popolazione nelle regioni assistite, in Italia, è stata ridotta e i massimali degli aiuti regionali sono stati abbassati.

(32) La Commissione dubita pertanto che la misura in questione possa essere ritenuta compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, giacché è opinabile che essa sia conforme alle disposizioni della sezione 4 degli orientamenti 2007-2013.

4.3.3. Conclusioni

(33) Alla luce di quanto precede la Commissione, dopo una valutazione preliminare della misura, dubita che questa possa essere considerata compatibile con il mercato comune. La modifica non può beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, giacché non prevede alcun aiuto a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), non è volta ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per questi motivi, inoltre, la misura non può beneficiare di alcuna delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3. La misura non è limitata alle piccole e medie imprese, né contribuisce ad agevolare un'attività economica specifica ai sensi della deroga non regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). La modifica proposta non è destinata a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Essa non è destinata infine a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

5. DECISIONE

- (34) Tenuto conto di tali dubbi, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, riguardo alla modifica del regime iniziale in oggetto.
- (35) Nel quadro del procedimento, la Commissione offre alle autorità italiane la possibilità di presentare osservazioni entro un mese dalla notifica della presente lettera.
- (36) La Commissione invita altresì le autorità italiane a esprimere il proprio parere sul mancato rispetto delle norme procedurali.
- (37) La Commissione ricorda che l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e richiama l'attenzione sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, che stabilisce che ogni aiuto illegale può essere recuperato in capo al beneficiario.
- (38) La Commissione comunica all'Italia che informerà le parti interessate mediante pubblicazione della presente lettera e di una sua sintesi sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa informerà altresì le parti interessate dei paesi EFTA che hanno siglato l'accordo SEE, mediante pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e informerà l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data della pubblicazione."